

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto  
**AZIENDA ULSS N. 8 BERICA**  
Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



## DELIBERAZIONE

n. 801

del 30-4-2021

## O G G E T T O

Contratto per attività di consulenza con l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara per l'erogazione di prestazioni nella branca di Endocrinologia Pediatrica ai sensi dell'art. 117 c. 2 del C.C.N.L. 19/12/2019 dell'Area Sanità: stipula per il periodo decorrente dal 27/04/2021 al 30/09/2021.

Proponente: Direzione Amministrativa di Ospedale - (DAO)  
Anno Proposta: 2021  
Numero Proposta: 978

Il Direttore della Direzione Amministrativa di Ospedale riferisce che:

“L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara, con nota del 15 marzo 2021 prot. n. 27699, ha chiesto la disponibilità di questa Azienda U.L.SS. n. 8 “Berica” a stipulare un contratto di collaborazione per l’erogazione di prestazioni nella branca di Endocrinologia Pediatrica da effettuarsi presso gli ambulatori di Pediatria dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara.

Sulla richiesta sono stati acquisiti i pareri favorevoli, agli atti, del Direttore dell’U.O.C. di Pediatria e del Direttore di Direzione Medica del Distretto Est di questa Azienda U.L.SS..

Si rappresenta al riguardo che l’attività di consulenza in argomento, che si configura come un apporto professionale diretto a migliorare l’attività istituzionale resa dall’Azienda richiedente, costituisce una particolare forma di attività libero-professionale a pagamento e rientra fra quelle disciplinate dall’art. 117 c. 2 lett. a) del C.C.N.L. 19/12/2019 dell’Area Sanità nonché dall’art. 34 del Regolamento Aziendale approvato con deliberazione n. 1781 del 27/12/2018, che disciplina l’attività libero-professionale dei dirigenti medici e degli altri dirigenti sanitari con rapporto di lavoro esclusivo.

Gli accessi saranno effettuati, come concordato con il Direttore dell’U.O.C. di Pediatria di questa Azienda U.L.SS., da un dirigente medico a rapporto esclusivo, al di fuori dell’orario di lavoro e comunque compatibilmente con gli impegni di servizio.

L’impegno richiesto si presuppone essere pari a n. 2 accessi mensili della durata massima di 6 ore ciascuno per il periodo decorrente dal 27/04/2021 al 30/09/2021.

Per l’attività di consulenza prestata l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara corrisponderà all’Azienda U.L.SS. n. 8 “Berica” una tariffa ad accesso - tempo di trasferta incluso - pari a **€ 885,30** così suddivisa:

- compenso netto liquidabile al consulente pari a € 780,00
- 5% trattenuta che affluisce all’Azienda di appartenenza pari ad € 39,00
- 8,5% IRAP su compenso consulente a carico dell’Azienda sanitaria richiedente pari a € 66,30

L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara è tenuta inoltre al rimborso delle spese di viaggio sostenute secondo il criterio individuato nell’importo forfettario di €/km 0,16 così come disposto dalla circolare regionale del 4 ottobre 2017 prot. n. 414670 e pedaggio autostradale.

La programmazione dell’attività, che è in capo al Direttore dell’Unità Operativa coinvolta, dovrà avvenire in maniera tale da assicurare il necessario periodo di riposo volto a garantire il recupero psico-fisico del personale medico coinvolto. Lo svolgimento delle suddette prestazioni di consulenza non dovrà comportare un impegno medio orario del personale interessato superiore alle 48 ore settimanali complessive. Tale previsione è stata inserita alla luce della norma contenuta nell’articolo 14, comma 1, della L. 30 ottobre 2014, n. 161.

Si precisa infine che ad avvenuto introito delle somme dovute dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara - ai sensi dell’art. 117 c. 2 del C.C.N.L. 19/12/2019, si provvederà ad accreditare i compensi spettanti al consulente secondo le modalità stabilite dal già citato Regolamento Aziendale disciplinante

l'attività libero-professionale dei dirigenti medici e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario. Ove l'attività fosse resa, per qualsiasi motivo, durante l'orario di lavoro, il compenso resterà acquisito dall'U.L.SS..

In ragione di quanto esposto si propone di approvare la stipula del contratto in argomento, per il periodo decorrente dal 27/04/2021 al 30/09/2021, alle condizioni e con le modalità concordate con l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara e precisate nel disciplinare allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

**IL DIRETTORE GENERALE  
DELIBERA**

- di approvare, per quanto in premessa esposto e qui integralmente richiamato, la stipula di un contratto, per il periodo decorrente dal 27/04/2021 al 30/09/2021, con l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara per l'erogazione di prestazioni nella branca di Endocrinologia Pediatrica che sarà effettuata, al di fuori dell'orario di lavoro e compatibilmente con gli impegni di servizio, da un dirigente medico in servizio con rapporto di lavoro esclusivo, alle condizioni e con le modalità precisate nel disciplinare allegato alla presente deliberazione, della quale forma parte integrante e sostanziale;
- di incaricare il Direttore dell'U.O.C. di Pediatria di assicurare l'organizzazione dell'attività di cui al punto precedente, salvaguardando i dovuti tempi di riposo necessari per il recupero psico-fisico del consulente.
- che le somme da introitare troveranno riferimento nel bilancio sanitario anno 2021 da contabilizzare nel conto di ricavo n. 5108000035 "*consulenze sanitarie verso ASL*";
- di incaricare la Direzione Amministrativa di Ospedale di adempiere per ogni atto consequenziale inerente il contratto di consulenza e l'U.O.C. Gestione Risorse Umane per l'inserimento dei compensi nelle relative voci stipendiali del consulente;
- di pubblicare la presente all'Albo dell'Ente e nel sito internet aziendale alla pagina "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

\*\*\*\*\*

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo  
(App.to dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario  
(App.to dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari  
(App.to dr. Giampaolo Stopazzolo)

IL DIRETTORE GENERALE  
(F.to digitalmente Maria Giuseppina Bonavina)

---

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è **proposto per la pubblicazione** in data 1-5-2021 all'Albo on-line dell'Azienda con le seguenti modalità:

Oggetto e contenuto

---

Copia del presente atto viene inviato in data 1-5-2021 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56).

IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI  
DELL'UOC AFFARI GENERALI

**CONTRATTO PER ATTIVITA' DI CONSULENZA**

**IN ENDOCRINOLOGIA PEDIATRIA**

**TRA**

**l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica"**, di seguito denominata anche "U.L.SS. n. 8",

con sede e domicilio fiscale in Vicenza, Via Rodolfi, 37 - codice fiscale e partita

IVA n. 02441500242, rappresentata dal Direttore Generale dott.ssa Maria

Giuseppina Bonavina (nata a Palmi (RC) il 19/05/1957 Cod. Fisc.

BNVMGS57E59G288F);

**E**

**l'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Ferrara** (di seguito denominata

"AOSP FE"), con sede e domicilio fiscale in Via Aldo Moro 8, codice fiscale e

partita IVA 01295950388 - nella persona del Direttore del Servizio Comune

Gestione del Personale Dott. Luigi Martelli (nato a Copparo (FE) il 27/2/1962

Cod. Fisc. MRTLGU62B27C980H;

**PREMESSO CHE**

➤ l'AOSP FE ha chiesto, con nota agli atti, di instaurare un rapporto di collaborazione con l'Azienda Ulss n. 8 "Berica" mediante la stipula di un contratto per attività di consulenza in materia di Endocrinologia Pediatrica al fine di consentire ai propri dirigenti medici di acquisire la necessaria esperienza ed autonomia operativa in tale ambito;

➤ l'art. 5 del D. M. 31/07/1997 riserva ai dirigenti medici a rapporto esclusivo l'attività di consulenza resa per conto dell'Azienda in servizi sanitari di altra Azienda, Istituzione e Ente o presso Istituzioni pubbliche non sanitarie o Istituzioni Socio – Sanitarie senza scopo di lucro;

➤ l'art. 117 comma 2 del C.C.N.L. 19/12/2019 dell'Area Sanità definisce

	l'attività di consulenza richiesta all'Azienda da soggetti terzi, una particolare	
	forma di attività aziendale a pagamento, rientrante tra le tipologie di attività	
	libero professionali di cui all'art. 115, comma 1 lett. c) da esercitarsi fuori	
	dell'impegno di servizio, mediante apposito contratto di consulenza a	
	pagamento;	
	➤ l'U.L.SS. n. 8 ha provveduto con deliberazione n. 1781 del 27/12/2018	
	ad approvare il Regolamento per la disciplina della Attività Libero-	
	Professionale e considera lo svolgimento dell'attività richiesta, per tipologia e	
	bacino di utenza cui sono rivolte, non in contrasto e concorrenza o conflitto di	
	interesse con le proprie attività istituzionali e che tale attività non comporta	
	per U.L.SS. n. 8 oneri aggiuntivi, ivi compresa la copertura di rischio	
	professionale per le attività svolte presso la sede dell'AOSP FE;	
	➤ l'U.L.SS. n. 8 ha verificato la disponibilità dei "Consulenti" che svolgeranno	
	dette attività a favore dell'AOSP FE, a fronte di specifici compensi, al di fuori	
	dell'orario di lavoro nelle forme previste dalla delibera di cui al punto	
	precedente e compatibilmente con gli impegni istituzionali.	
	<b>TUTTO CIO' PREMESSO</b>	
	<b>SI CONTRATTA E SI STIPULA QUANTO SEGUE</b>	
	<b>Articolo 1- Oggetto</b>	
	U.L.SS. n. 8 si rende disponibile ad assicurare per l'attuazione dei compiti inerenti le	
	finalità istituzionali, a favore dell'AOSP FE prestazioni di consulenza specialistica di	
	Endocrinologia Pediatrica. L'attività di consulenza erogata in attuazione del presente	
	contratto consiste nell'effettuare attività ambulatoriale (prime visite e controlli) oltre	
	che attività di formazione dei Dirigenti Medici in forza all'U.O.C. di Pediatria	
	dell'Azienda richiedente.	

## **Articolo 2 - Obblighzioni dell' U.L.SS.**

Le attività di cui all'art. 1 verranno svolte dal personale medico dell'U.O.C. di Pediatria dell'U.L.SS. n. 8 in possesso di specifica competenza ed in servizio con rapporto di lavoro esclusivo, avverranno al di fuori dell'orario di lavoro e compatibilmente con gli impegni di servizio.

## **Articolo 3 – Modalità di esecuzione**

L'attività di consulenza di cui al precedente art. 1 prevede un numero massimo di 2 accessi al mese della durata massima 6 ore ciascuno, presso gli ambulatori di Pediatria dell'U.O.C. di Pediatria dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara.

L'attività erogata in attuazione del presente contratto costituisce, per i Consulenti dell'U.L.SS. n. 8, attività aziendale a pagamento e i relativi compensi introitati e pagati dall'U.L.SS. n. 8 saranno assimilati al regime fiscale del lavoro dipendente.

Ferma restando la responsabilità professionale individuale del Consulente, l'attività presso l'AOSP FE viene organizzata dal Direttore dell'U.O.C. di Pediatria di Vicenza in maniera tale da non compromettere l'attività istituzionale e assicurare il necessario periodo di riposo volto a garantire il recupero psico-fisico del personale coinvolto.

Lo svolgimento delle suddette prestazioni di consulenza non dovrà comportare un impegno medio orario del personale interessato superiore alle 48 ore settimanali complessive. Tale previsione è stata inserita alla luce della norma contenuta nell'articolo 14, comma 1, della L. 30 ottobre 2014, n. 161.

## **Articolo 4 - Aspetti economici**

Per l'attività di consulenza effettuata, l'AOSP FE corrisponderà all' U.L.SS. n. 8 una tariffa pari a € 885,30 ad accesso, tempo di trasferta incluso, comprensiva dell'IRAP 8,5% a carico dell'AUSL FE e della trattenuta del 5% che affluisce all'U.L.SS. n. 8.

L'AOSP FE è tenuta inoltre al rimborso delle spese di viaggio sostenute secondo il

	<p>criterio individuato nell'importo forfettario di €/km 0,16 così come disposto dalla circolare regionale del 4 ottobre 2017 prot. n. 414670 e pedaggio autostradale.</p>	
	<p>Sui suddetti compensi l'AOSP FE non opererà alcuna trattenuta di imposta, che sarà invece effettuata dall' U.L.SS. n. 8.</p>	
	<p><b>Articolo 5 – Trasmissione riepiloghi</b></p>	
	<p>Al fine della fatturazione e per consentire adeguati controlli sull'attività, l'AOSP FE si impegna ad inviare alla Direzione Amministrativa di Ospedale dell'U.L.SS. n. 8, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di espletamento della consulenza, il riepilogo degli accessi effettuati, indicando la data, l'effettivo orario di presenza, i chilometri percorsi e le eventuali ulteriori spese di viaggio.</p>	
	<p><b>Articolo 6 - Modalità di pagamento</b></p>	
	<p>L' U.L.SS. n. 8, sulla base dei <i>reports</i> di cui al precedente articolo, emette fattura per l'importo corrispondente alle prestazioni effettuate.</p>	
	<p>L'AOSP FE provvederà al pagamento entro la scadenza indicata sulla fattura mediante c/c bancario c/o Unicredit Banca S.p.A, codice IBAN: IT/24/F/02008/11820/000003495321.</p>	
	<p>L'U.L.SS. n. 8, ad avvenuto incasso accrediterà i compensi spettanti al proprio personale secondo le modalità stabilite dal vigente Regolamento disciplinante l'attività libero-professionale dei dirigenti medici e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario.</p>	
	<p>Ove l'attività fosse resa, per qualsiasi motivo, durante l'orario di lavoro, il compenso resta in toto acquisito dall' U.L.SS. n. 8.</p>	
	<p><b>Articolo 7 – Aspetti assicurativi e di sicurezza</b></p>	
	<p>AOSP FE provvede a stipulare apposita polizza assicurativa, che copra i consulenti esterni dipendenti dell'U.L.SS. n. 8, o, comunque, a dotarsi di analoghe misure per la</p>	



	responsabilità civile verso terzi (R.C.T.).	
	L'AOSP FE garantisce altresì ai consulenti esterni dell'U.L.SS. n. 8 copertura assicurativa per gli infortuni (da cui derivi morte, invalidità permanente, inabilità temporanea) subiti a causa ed in occasione dell'attività professionale svolta ai sensi del presente contratto, ivi compresi i danni eventualmente subiti in occasione dell'accesso alle sedi dell'AOSP FE e del conseguente rientro.	
	Per altre coperture assicurative quali la kasko o altro, essendo l'attività effettuata al di fuori dell'orario di lavoro, in regime di attività aziendale a pagamento, saranno gli stessi Consulenti a doversi eventualmente provvedere in proprio.	
	L'U.L.SS. n. 8 resterà in ogni caso estranea a qualsivoglia controversia tra l' AOSP FE ed il paziente e comunque verrà tenuta dall' AOSP FE medesima manlevata da qualsiasi domanda e/o conseguenza promossa da soggetti terzi nei suoi confronti.	
	L'AOSP FE dichiara di aver adottato tutte le misure idonee per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.mi..	
	<b>Articolo 8 - Trattamento dei dati personali e/o sensibili e nomina Responsabile trattamento dati.</b>	
	Con riferimento al D.Lgs n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e al nuovo Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, destinato alla diretta applicazione in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea a decorrere dal 25 maggio 2018, il <b>Titolare</b> del trattamento dei dati relativi all'attività di consulenza in Endocrinologia Pediatrica è l'AOSP FE.	
	L'AOSP FE nomina l'U.L.SS. n. 8 <b>Responsabile</b> del trattamento dei dati personali,	

	anche sensibili, raccolti nell'espletamento delle attività prestate ai sensi del presente	
	contratto, nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle attività oggetto del	
	presente accordo, entro comunque i fini istituzionali dell'AOSP FE e nel rispetto	
	della precitata normativa in materia.	
	L'U.L.SS. n. 8, nella qualità sopra descritta, si impegna, in particolare, ad operare	
	nel continuativo rispetto dei principi posti dall'art. 11 del D.Lgs. 196/2003 in merito	
	all'esigenza di correttezza, liceità, esattezza, pertinenza e completezza del	
	trattamento medesimo; a mantenere la più completa riservatezza sui dati trattati e	
	sulla tipologia di trattamento effettuata; conservare i dati per un periodo non	
	superiore a quello necessario per gli scopi del trattamento.	
	Restano in capo al <b>Titolare</b> del Trattamento dei dati personali, l'AOSP FE, gli	
	obblighi di informazione ed acquisizione del consenso verificando scrupolosamente	
	le singole fattispecie in modo da garantire la regolare esecuzione delle procedure	
	previste dagli articoli di legge che regolamentano tali obblighi e, infine, garantire	
	agli interessati l'effettivo esercizio dei diritti previsti dal Titolo II del D.Lgs.	
	196/2003.	
	Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni generali	
	vigenti in materia di protezione dei dati personali.	
	<b>Articolo 9 - Foro competente</b>	
	Le Parti concordano nel definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa	
	scaturire dall'esecuzione del presente contratto.	
	In caso contrario per ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione o	
	esecuzione del presente contratto si individua quale foro competente il Foro di	
	Vicenza.	
	<b>Articolo 10 - Durata e diritto di recesso</b>	

	Il presente accordo ha validità a decorrere dal <b>27/04/2021</b> al <b>30/09/2021</b> , e potrà	
	essere rinnovato in seguito ad accordi scritti fra le Parti.	
	Le Parti si riservano comunque la facoltà di recesso, anche unilaterale, prima della	
	scadenza del presente accordo, con preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi	
	mezzo posta certificata PEC.	
	<b>Articolo 12 - Registrazione e imposta di bollo</b>	
	Il presente contratto:	
	- è soggetto ad imposta di bollo a carico dell'AOSP FE, ai sensi dell'art. 2,	
	allegato A del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642;	
	- è esente da I.V.A., ai sensi dell'art. 10, 1° comma, n. 19 del D.P.R. 26 ottobre	
	1972 n. 633 e successive modificazioni e integrazioni;	
	- è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5°, 2° comma del	
	D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ed in tal caso le spese di registrazione sono a carico	
	della parte richiedente.	
	- viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della L.	
	241/1990 e s.m.i..	
	<b>Articolo 13 – Norma di rinvio</b>	
	Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si richiamano le vigenti	
	norme di legge e del codice civile nonché le norme regolamentari aziendali in	
	materia.	
	Letto, confermato e sottoscritto.	
	Vicenza, _____	
	per l'Azienda Ospedaliero	per l'Azienda
	Universitaria di Ferrara	U.L.SS. n. 8 "Berica"
	IL DIRETTORE DEL SERVIZIO	IL DIRETTORE GENERALE

COMUNE GESTIONE DEL

PERSONALE

\_\_\_\_\_

(Luigi Martelli)

\_\_\_\_\_

(Maria Giuseppina Bonavina)

Si approva specificatamente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del  
Codice Civile l'art. 7 *“Aspetti assicurativi e di sicurezza”*.

Letto, approvato e sottoscritto.

Li \_\_\_\_\_,

per l'Azienda Ospedaliero Universitaria

per l'Azienda U.L.SS. n. 8 “Berica”

di Ferrara

IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

COMUNE GESTIONE DEL

PERSONALE

\_\_\_\_\_

(Luigi Martelli)

\_\_\_\_\_

(Maria Giuseppina Bonavina)